

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 agosto 1991

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85031

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1991, n. 12.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione "Flaminia" . . . . . Pag. 2

#### REGIONE SICILIA

LEGGE 15 maggio 1991, n. 20.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative al riordino dell'Amministrazione finanziaria regionale. . . . . Pag. 2

LEGGE 15 maggio 1991, n. 21.

Norme finanziarie e di integrazione per l'attuazione delle leggi regionali 12 febbraio 1988, n. 2, e 9 agosto 1988, n. 21, e successive modificazioni, relative all'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale negli enti locali. . . . . Pag. 5

LEGGE 15 maggio 1991, n. 22.

Istituzione di nuovi servizi presso gli enti locali. Adeguamento piante organiche e relativa copertura di posti. Norme concernenti personale ex patronati scolastici e comuni terremotati. Pag. 6

LEGGE 15 maggio 1991, n. 23.

Interventi straordinari per l'industria . . . . . Pag. 7

LEGGE 15 maggio 1991, n. 24.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, in ordine ai giacimenti minerali da cava . . . . . Pag. 9

LEGGE 15 maggio 1991, n. 25.

Provvedimenti urgenti per far fronte alle difficoltà finanziarie dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) e degli istituti autonomi per le case popolari . . . . . Pag. 11

LEGGE 15 maggio 1991, n. 26.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54, e ulteriori interventi finalizzati all'acquisto di fabbricati da destinare a strutture logistiche per le forze dell'ordine impegnate nella lotta contro la delinquenza mafiosa. . . . . Pag. 11

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

##### Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 1° marzo 1991, n. 4.

Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore degli amministratori e del personale provinciale. . . . . Pag. 12

LEGGE PROVINCIALE 19 marzo 1991, n. 5.

Cooperazione allo sviluppo . . . . . Pag. 13

LEGGE PROVINCIALE 19 marzo 1991, n. 6.

Compensi ai componenti le commissioni i consigli, comitati e collegi, comunque denominati, istituiti presso l'Amministrazione provinciale di Bolzano . . . . . Pag. 15

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1991, n. 12

**Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione "Flaminia".***(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna, n. 32 del 20 maggio 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, alla Fondazione "Flaminia", persona giuridica riconosciuta con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 738 del 6 novembre 1989, con sede in Ravenna, che svolge attività di promozione e supporto allo sviluppo dell'università e della ricerca e della ricerca scientifica e del sistema della formazione e istruzione superiore in Romagna.

Art. 2.

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla Fondazione "Flaminia".

Art. 3.

1. Spetta al Consiglio regionale deliberare in ordine alla continuazione del vincolo associativo in presenza di modifiche del vigente statuto della Fondazione.

Art. 4.

1. La Regione partecipa alla Fondazione "Flaminia" con un contributo annuale il cui importo viene determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.

Art. 5.

1. All'onere derivante dalla corresponsione della quota annuale per la partecipazione alla Fondazione prevista dalla presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'utilizzo dei propri mezzi finanziari correnti e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione, che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, 1° comma della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 17 maggio 1991

Enrico Boselli.

91R0409

## REGIONE SICILIA

LEGGE 15 maggio 1991, n. 20.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative al riordino dell'Amministrazione finanziaria regionale.***(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 25 del 18 maggio 1991)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1990, n. 35*

Art. 1.

1. Nelle more della ristrutturazione delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, al fine di evitare gravi squilibri gestionali che incidono sul buon andamento del servizio di riscossione, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a concedere, ad integrazione dei compensi di cui agli articoli 23 e 35 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, un contributo straordinario in favore dei soggetti concessionari del servizio o di commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione nei cui confronti sono stati accertati disavanzi di gestione che compromettono il regolare svolgimento del servizio.

2. A tal fine il concessionario deve produrre alla direzione regionale delle finanze e del credito, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello per il quale viene chiesto il contributo, istanza corredata di un dettagliato e documentato rendiconto. Per il commissario governativo il predetto termine è stabilito in mesi tre dalla data di cessazione della gestione.

3. L'importo del contributo è determinato, per ciascun ambito territoriale, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione legislativa permanente per le finanze dell'Assemblea regionale siciliana, avuto riguardo all'entità del disavanzo, in misura comunque non eccedente la differenza tra le entrate a qualsiasi titolo percepite dal concessionario o dal commissario governativo e le spese dallo stesso effettivamente sostenute per il personale mantenuto in servizio, per effetto dell'articolo 38 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, con esclusione dei corrispettivi per missioni e prestazioni di lavoro straordinario, maggiorate del 20 per cento per spese generali di gestione.

4. Trascorsi tre mesi dalla presentazione dell'istanza e fino all'effettiva liquidazione del contributo straordinario previsto dal presente articolo, l'Assessorato del bilancio e delle finanze è autorizzato a concedere al concessionario od al commissario governativo una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari al 65 per cento dell'ammontare dell'integrazione richiesta.

Art. 2.

1. In deroga alla previsione dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai fini della migliore utilizzazione del personale ed in relazione alle esigenze di riequilibrio economico-funzionale delle gestioni, la mobilità del personale è

consentita anche tra ambiti territoriali diversi gestiti dallo stesso soggetto concessionario o commissario governativo, secondo criteri e modalità concordati tra il concessionario od il commissario governativo e le organizzazioni sindacali di categoria.

2. Nella prima applicazione della presente legge i concessionari, entro sei mesi dalla data dell'affidamento del servizio, devono predisporre, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, un piano di riequilibrio economico-funzionale delle gestioni attuabile entro il periodo previsto dall'articolo 31 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35. Detto piano deve essere comunicato alla direzione regionale delle finanze e del credito.

#### Art. 3.

1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso i nove ambiti territoriali della Sicilia può richiedere, con istanza irrevocabile, la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro con l'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo.

2. Al predetto personale è corrisposta, a carico del bilancio della Regione, una indennità una tantum, aggiuntiva al trattamento di fine rapporto di lavoro, pari al 50 per cento della retribuzione contrattuale annua lorda ragguagliata a mese, comprensiva delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore e del datore di lavoro, spettante alla data di presentazione della domanda, moltiplicata per il minore numero di mesi occorrenti per il raggiungimento del limite di età pensionabile ovvero per il conseguimento del periodo massimo di contribuzione in base alla vigente legislazione del settore, e comunque per un numero massimo di sessanta mesi.

3. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1991 e la risoluzione del rapporto di lavoro ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di scadenza del predetto termine.

4. Alla liquidazione ed all'erogazione dell'indennità di cui al comma 2 provvede il concessionario od il commissario governativo entro sessanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, con diritto al rimborso della relativa spesa da parte dell'Amministrazione regionale sulla base di dettagliato e documentato rendiconto. A tali fini, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad anticipare al concessionario od al commissario governativo, su richiesta degli stessi, le somme occorrenti in base alle liquidazioni effettuate in relazione alle domande presentate, con compensazione in sede di rimborso della spesa effettivamente sostenuta.

5. Coloro che si sono avvalsi dei benefici del presente articolo non possono essere assunti, a qualsiasi titolo, alle dipendenze di concessionari o di commissari governativi incaricati del servizio di riscossione in Sicilia.

6. Per il primo periodo di gestione di cui agli articoli 31 e 34 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, è fatto divieto al concessionario od al commissario governativo di procedere a nuove assunzioni ordinarie di personale, ad eccezione delle unità di personale occorrenti per l'esercizio delle mansioni di messo notificatore e di ufficiale di riscossione, adibite esclusivamente a tali funzioni, nei limiti delle unità di personale per qualunque causa cessate dal servizio.

7. Il concessionario od il commissario governativo è tenuto ad adibire le unità di personale cui viene corrisposta la media-compensi prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro per gli ufficiali di riscossione alle mansioni relative a detta qualifica, salvi i casi di documentata specifica invalidità. È fatto corrispondentemente obbligo al personale che percepisce la predetta media-compensi di svolgere le mansioni di ufficiale di riscossione, salvi i casi di documentata specifica invalidità.

#### Art. 4.

1. Le disposizioni dell'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, si applicano anche alla riscossione volontaria delle altre entrate di pertinenza degli enti di cui al comma 2 dello stesso articolo 69

e degli altri enti pubblici regionali che si avvalgono del servizio di riscossione, nei casi in cui il relativo importo sia inferiore a lire 20.000.

2. Restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la riscossione coattiva delle suddette entrate di importo inferiore a lire 20.000.

#### Art. 5.

1. Al comma 14 dell'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, sono aggiunte le seguenti parole: «in conformità a quelli determinati con decreto ministeriale per la corrispondente commissione prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

#### Art. 6.

1. All'articolo 8, comma 4, della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, le parole: «e comunque per un periodo non superiore ad anni due dall'entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.

2. All'articolo 8, comma 4, della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, sono aggiunte le parole: «ovvero con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, di cui agli articoli 42 e seguenti».

#### Art. 7.

1. La disposizione di cui all'articolo 116, comma 2, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ed all'articolo 3, comma 3 bis, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito nella legge 12 novembre 1990, n. 331, è ulteriormente prorogata al 30 giugno 1991.

#### Art. 8.

1. All'articolo 18 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, è aggiunto il seguente comma:

«4. In deroga alla previsione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le spese per i locali e per gli arredi necessari all'adempimento del servizio di riscossione di cui al predetto articolo 25 sono interamente a carico del bilancio della Regione e vengono rimborsate al commissario governativo con provvedimento dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze sulla base di apposita istanza corredata di dettagliato e documentato rendiconto, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 5».

#### Art. 9.

1. All'articolo 24, comma 5, della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, le parole: «inferiore al 20 per cento» sono sostituite con le parole: «inferiore al 10 per cento».

2. All'articolo 24 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5/bis. La percentuale di incidenza sul carico dei ruoli posti in riscossione nell'anno precedente non si applica alla concessione delle dilazioni nei confronti dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e dell'articolo 18 della presente legge».

#### Art. 10.

1. All'articolo 50 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, sono aggiunti i seguenti commi:

«4. I soggetti interessati possono essere ammessi a beneficiare, in via provvisoria, delle agevolazioni di cui al comma 1 mediante apposita dichiarazione resa in seno alla denuncia annuale dei redditi, allegando alla stessa certificazione rilasciata dall'Amministrazione regionale attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza.

5. L'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 può essere delegata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze agli uffici distrettuali delle imposte dirette competenti per territorio».

## CAPO II

## Riordino dell'Amministrazione Finanziaria Regionale

## Art. 11.

1. Presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è istituito il ruolo tecnico delle finanze e del credito, con le seguenti qualifiche:

- a) direttore regionale tecnico, equiparato a direttore regionale;
- b) dirigente superiore tecnico, equiparato a dirigente superiore;
- c) dirigente superiore tecnico-responsabile di E.D.P., equiparato a dirigente superiore;
- d) dirigente tecnico, equiparato a dirigente;
- e) dirigente tecnico-analista/programmatore, equiparato a dirigente;
- f) assistente tecnico, equiparato ad assistente;
- g) assistente tecnico-sistemista, equiparato ad assistente.

2. L'organico di ciascuna delle anzidette qualifiche è stabilito nell'annessa tabella A.

## Art. 12.

1. Il direttore regionale tecnico, nell'ambito della Direzione regionale delle finanze e del credito, esercita le funzioni del direttore regionale previste dall'articolo 12 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche.

2. Il dirigente superiore tecnico esercita, nell'ambito della direzione, le funzioni di dirigente superiore previste dall'articolo 9 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche.

3. Il dirigente tecnico esercita, nell'ambito della Direzione, le funzioni del dirigente previste dall'articolo 13 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive modifiche.

4. L'assistente tecnico collabora con il dirigente tecnico ed esercita, nell'ambito della Direzione, le funzioni dell'assistente previste dall'art. 14 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive modifiche.

## Art. 13.

1. Per l'accesso alle qualifiche del ruolo tecnico delle finanze e del credito si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per l'accesso alle corrispondenti qualifiche del ruolo amministrativo regionale.

2. Ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente tecnico possono partecipare cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze statistiche ed economiche, in scienze bancarie, o di diplomi di laurea equipollenti. Per l'accesso alla qualifica di dirigente tecnico-analista/programmatore è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria elettronica od in matematica con indirizzo informatico.

3. Ai concorsi per l'accesso alla qualifica di assistente tecnico possono partecipare cittadini italiani in possesso di diploma di istruzione media di secondo grado. Per l'accesso alla qualifica di assistente tecnico-sistemista è richiesto il possesso del diploma di scuola media di secondo grado ad indirizzo informatico.

## Art. 14.

1. Nella prima applicazione della presente legge il personale dell'Amministrazione regionale con qualifica di direttore regionale, di dirigente superiore, di dirigente, di assistente, o qualifiche equiparate, in servizio presso la Direzione regionale delle finanze e del credito alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato a domanda da produrre entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella corrispondente qualifica del ruolo tecnico di cui all'articolo 11, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica.

## Art. 15.

1. La dotazione organica del personale amministrativo della Direzione regionale delle finanze e del credito è stabilita in conformità all'annessa tabella B.

## Art. 16.

1. Al fine di consentire la qualificazione e l'aggiornamento del personale del ruolo tecnico di cui all'articolo 11, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con istituti universitari o scuole di specializzazione post-universitaria operanti in Sicilia, per l'organizzazione e lo svolgimento di appositi corsi di perfezionamento.

2. La frequenza ai corsi di specializzazione è obbligatoria per il personale di nuova assunzione con qualifica di dirigente o assistente, ed il favorevole esito dell'esame finale di idoneità è valutato ai fini del superamento del periodo di tirocinio.

3. La spesa derivante dal presente articolo, valutata in lire 20 milioni, è posta a carico del capitolo 106/2 del bilancio della Regione.

## Art. 17.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari per l'esercizio finanziario in corso a lire 37.000 milioni, di cui lire 35.000 milioni per le finalità dell'articolo 1 e lire 2.000 milioni per le finalità dell'articolo 8, si fa fronte con parte della disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1991.

2. Gli oneri predetti e quelli ricadenti negli esercizi finanziari successivi, pari a lire 45.000 milioni per le finalità dell'articolo 3 e a lire 2.700 milioni per le finalità dell'articolo 14, comma 2, entrambi a carico dell'esercizio 1992, nonché quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 da determinare dall'anno 1992 a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09 - Finanziamento di attività e di interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza, mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

## Art. 18.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1991.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 maggio 1991

NICOLOSI

Assessore regionale per il bilancio e le finanze: SCIANGULA

TABELLA A

## RUOLO TECNICO

Qualifiche	Unità
Direttore regionale tecnico . . . . .	1
-- Dirigente superiore tecnico . . . . .	14
Dirigente superiore tecnico-responsabile E.D.P. . . . .	1
Dirigente tecnico . . . . .	43
-- Dirigente tecnico - analista programmatore . . . . .	3
-- Assistente tecnico . . . . .	58
- Assistente tecnico - sistemista . . . . .	3
<b>Totale . . . . .</b>	<b>123</b>

## TABELLA B

## RUOLO AMMINISTRATIVO

Qualifiche	Unità
— Stenodattilografo . . . . .	2
— Operatore archivistica . . . . .	27
— Dattilografo . . . . .	18
— Agente tecnico - operatore meccanografico . . . . .	5
— Commesso . . . . .	10
<b>Totale . . . . .</b>	<b>62</b>

Visto: Il presidente

91R0380

LEGGI 15 maggio 1991, n. 21.

**Norme finanziarie e di integrazione per l'attuazione delle leggi regionali 12 febbraio 1988, n. 2, e 9 agosto 1988, n. 21, e successive modificazioni, relative all'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale negli enti locali.**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 25 del 18 maggio 1991)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I comuni e le province regionali possono procedere ad assunzioni, usufruendo delle anticipazioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 21, sino al 31 dicembre 1991.

2. La percentuale dei posti vacanti finanziabili fino alla quinta qualifica funzionale delle amministrazioni provinciali e comunali è elevata al 60 per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. All'onere derivante dal comma 2 dell'articolo 1 provvederà la Regione, secondo le modalità e le condizioni fissate dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 21, salvo l'obbligo per l'ente beneficiario di assumerne l'onere, man mano che si rendano vacanti posti di organico.

2. Per i comuni che versano nella condizione di cui all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, l'onere derivante dal comma 1 dell'articolo 1 viene posto a carico della Regione. I posti finanziati si aggiungono a quelli della pianta organica rideterminata.

Art. 3.

1. I comuni che versano nella condizione di cui all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, possono procedere alla copertura di posti con onere a carico della Regione entro i limiti previsti dalle vigenti norme regionali assumendo come base del calcolo le piante organiche alla data del 2 febbraio 1988.

2. I posti di cui al comma 1 si aggiungono a quelli della pianta organica rideterminata.

Art. 4.

1. La Regione provvede al documentato rimborso degli oneri a carico di comuni che versino in stato di disavanzo, conseguenti ad assunzioni di personale effettuate in attuazione e nei limiti della autorizzazione contenuta nell'articolo 20 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 153, e nelle successive disposizioni finanziarie statali annuali, che non siano stati coperti da trasferimenti statali o regionali.

Art. 5.

1. Il termine di adozione degli statuti delle province regionali, previsto dall'articolo 23 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è prorogato al 20 dicembre 1991.

Art. 6.

1. Per le finalità di cui alla presente legge il capitolo 18705 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 1991 viene incrementato di lire 25.000 milioni e di lire 97.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1992 e 1993.

Art. 7.

1. Al fine di consentire il miglioramento dell'efficienza dei servizi degli enti locali, anche in relazione alle funzioni decentrate con le leggi regionali 2 gennaio 1979, n. 1, 6 marzo 1986, n. 9, e 9 maggio 1986, n. 22, è istituito nel bilancio della Regione un fondo per l'ammodernamento ed il miglioramento dei servizi degli enti locali.

Il fondo è finalizzato:

a) alla formazione, qualificazione ed arricchimento professionale dei dipendenti;

b) ad assicurare incentivi ai dipendenti sul piano dei percorsi professionali;

c) al miglioramento dell'efficienza dei servizi attraverso l'adozione da parte degli enti locali di un apposito piano sulla base di obiettivi predeterminati che prevedano la reale partecipazione del personale.

2. La Regione, ad integrazione delle risorse di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, è autorizzata a concedere un contributo determinato sulla base del corrispondente onere finanziario agli enti locali che abbiano deliberato ai sensi della lettera c) del comma 1 un piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi ed abbiano contestualmente previsto l'erogazione a favore del personale, che partecipa alla realizzazione del piano, di un incentivo economico di importo fino al 60 per cento di quello stabilito dall'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17. Per il personale appartenente alla prima, seconda, terza, quarta qualifica funzionale, l'incentivo sarà commisurato rispettivamente al 50 per cento 70 per cento, 80 per cento, 90 per cento dell'importo base spettante alla quinta qualifica funzionale.

3. Le modalità, i criteri ed i parametri per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 saranno determinati attraverso la contrattazione di livello regionale, la cui delegazione trattante è composta ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, e successive modifiche.

4. La dotazione del fondo di cui al presente articolo sarà determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio della Regione.

Art. 8.

1. All'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

«5. La quota destinata al funzionamento dei servizi richiamati nel comma 4 ha carattere aggiuntivo ed è utilizzata, entro il limite del 10 per cento del fondo previsto dall'articolo 45 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, per soddisfare particolari esigenze, al di fuori dei criteri di ripartizione prescritti dall'articolo 45, comma 1, lettera a), della stessa legge. All'erogazione della quota suddetta si provvede mediante

apertura di credito in favore del sindaco nel cui territorio è ubicata la struttura, anche nel caso in cui vi accedono utenti aventi il domicilio di soccorso in altri comuni. Può provvedersi, altresì, mediante apertura di credito in favore di altro funzionario delegato».

2. Per il biennio 1991-92 il fondo straordinario istituito dall'articolo 47 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, è destinato, fino al 60 per cento del relativo stanziamento, al finanziamento di progetti speciali, anche ad integrazione di progetti e programmi dello Stato, per l'attuazione di iniziative di prevenzione primaria e secondaria da attivarsi nelle aree a maggiore rischio.

#### Art. 9.

1. L'onere complessivo di lire 219.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per il triennio 1991 - 1993 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 194.000 milioni, nel progetto strategico «C» - Consolidamento ed ampliamento della base produttiva - codice 31.11 «Fondo per l'occupazione» e, quanto a lire 25.000 milioni, nel progetto 07.09 - Attività ed interventi non inseriti nei progetti strategici.

2. All'onere di lire 25.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1991 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

#### Art. 10.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 maggio 1991

NICOLOSI

Assessore regionale per gli enti locali: LA RUSSA

91R0381

### LEGGE 15 maggio 1991, n. 22.

**Istituzione di nuovi servizi presso gli enti locali. Adeguamento piante organiche e relativa copertura di posti. Norme concernenti personale ex patronati scolastici e comuni terremotati.**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 25 del 18 maggio 1991)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Al fine di assicurare un adeguato espletamento dei servizi decentrati con leggi regionali, gli enti locali dell'Isola possono provvedere all'ampliamento delle rispettive piante organiche in misura non superiore al 20 per cento.

2. Ai fini di cui al comma 1 gli enti locali possono istituire qualifiche e/o profili professionali in funzione dello svolgimento di servizi e secondo standards predisposti con decreto dell'Assessore per gli enti locali da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il decreto di cui al comma 2 viene sottoposto al parere della Commissione legislativa permanente per gli enti locali dell'Assemblea regionale siciliana.

#### Art. 2.

1. I posti istituiti in applicazione dell'articolo 1 e per i quali i regolamenti locali prevedono un titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo sono coperti in base alle vigenti disposizioni, salvo quanto stabilito dalla presente legge.

2. I posti istituiti in applicazione dell'articolo 1 ma non rientranti nella previsione del comma 1 del presente articolo, sono coperti, in sede di prima applicazione della presente legge, mediante concorsi pubblici per titoli.

3. Per la determinazione dei titoli di cui al comma 2 e dei criteri per la loro valutazione, si applica il decreto dell'Assessore per gli enti locali del 27 giugno 1988, n. 11.

4. Per le finalità del presente articolo e dell'articolo 6 è autorizzata la spesa di lire 19.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991, di lire 218.000 milioni per l'esercizio finanziario 1992 e di lire 318.000 milioni per l'esercizio finanziario 1993.

#### Art. 3.

1. I lavoratori in servizio, in data antecedente al 31 dicembre 1990, presso enti locali della Regione, con rapporto di lavoro subordinato o con contratto d'opera individuale instaurato sulla base di provvedimento formale, i quali abbiano prestato attività lavorativa presso lo stesso ente per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 1 per un periodo non inferiore a trecentosessantacinque giorni, anche non continuativi, nell'ultimo triennio, possono chiedere, solo ai fini della copertura dei posti di cui all'articolo 1, l'iscrizione nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, e, in attesa della sua costituzione, della competente sezione comunale dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

2. I periodi di servizio di cui al comma 1, esclusi i servizi prestati in applicazione della legge regionale 21 luglio 1979, n. 175, sono valutati, ai fini dell'iscrizione nelle liste, come anzianità di iscrizione al collocamento in prima classe e il relativo punteggio è moltiplicato per un coefficiente di rivalutazione pari a due.

3. Non è consentita l'utilizzazione del personale in ente diverso da quello ove si è prestata attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato o con contratto d'opera individuale o con qualunque altra eventuale forma prevista dalla presente legge. La stessa disposizione si applica al personale che viene collocato in soprannumero.

#### Art. 4.

1. Espletate le procedure di concorso di cui all'articolo 2, gli idonei che versano nella condizione di cui al primo comma dell'articolo 3, eccedenti il numero dei posti dell'organico ampliato, possono essere assunti in soprannumero dall'ente locale, che coprirà gli oneri relativi utilizzando i fondi per l'esercizio delle funzioni decentrate dalle vigenti leggi regionali.

2. Per la copertura dei posti in organico che si renderanno disponibili successivamente all'espletamento delle procedure di cui al comma 1, è fatto obbligo all'ente locale di utilizzare il predetto personale soprannumerario fino all'esaurimento del relativo contingente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si estendono al personale dei primi quattro livelli che versa nella condizione prevista dal primo comma dell'articolo 3.

#### Art. 5.

1. Il personale di cui all'articolo 3 può chiedere la iscrizione nelle liste del collocamento e partecipare ai concorsi banditi per la copertura dei posti risultanti dall'applicazione dell'articolo 1 a prescindere dal limite massimo d'età.

2. Il punteggio attribuito ai servizi di cui all'articolo 3 in applicazione dell'articolo 2, commi 2 e 3, è moltiplicato per un coefficiente di rivalutazione pari a cinque.

3. Per area professionale di cui all'articolo 5 del decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali del 27 giugno 1988 deve intendersi qualifica professionale.

**Art. 6.**

1. All'ampliamento delle piante organiche, con onere a carico della Regione, di cui all'articolo 1, possono provvedere anche i comuni che hanno proceduto alla rideterminazione delle piante organiche, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

**Art. 7.**

1. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 15, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93.

**Art. 8.**

1. Il personale in servizio in Sicilia, avente titolo ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ad essere immesso nei ruoli speciali ad esaurimento da istituire ai sensi dello stesso articolo 12 della legge n. 730 del 1986, è inquadrato, a domanda, con decorrenza giuridica dalla data prevista dall'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, e con decorrenza economica dal primo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel ruolo speciale transitorio istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53.

2. L'inquadramento avverrà a domanda da presentarsi da parte degli interessati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 1.000 milioni e per gli esercizi finanziari 1992 e 1993 la spesa di lire 2.000 milioni annui.

**Art. 9.**

1. L'onere complessivo di lire 560.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per il triennio 1991-1993 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione nel progetto strategico «C» - Consolidamento ed ampliamento della base produttiva -, quanto a lire 459.000 milioni nel codice 30.21 «Servizi alle imprese» e quanto a lire 101.000 milioni nel codice 31.11 «Fondo per l'occupazione».

2. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1991, pari a lire 20.000 milioni, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

**Art. 10.**

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 maggio 1991

**NICOLOSI**

*Assessore regionale per gli enti locali: LA RUSSA*

**91R0382**

**LEGGE 15 maggio 1991, n. 23.****Interventi straordinari per l'industria.**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 25 del 18 maggio 1991)*

**L'ASSEMBLEA REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Il fondo a gestione separata, istituito presso l'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) con l'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 23, è incrementato, per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, di lire 125.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

**Art. 2.**

1. Nel quadro degli accordi per la definizione dei rapporti tra l'ESPI e le partecipazioni statali relativi ai piani di ristrutturazione aziendale dell'IMESI S.p.A. e dell'IMEA S.p.A., l'ESPI è autorizzato a trasferire nella società RESAIS il personale in esubero ex IMER subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

2. Il passaggio alla RESAIS del personale di cui al comma 1 avverrà dopo il trasferimento del pacchetto azionario alle Partecipazioni statali, con la gradualità richiesta dalle esigenze produttive delle aziende stesse nel corso dell'anno 1991-1992 e pertanto al verificarsi dell'effettivo esubero e comunque della non utilizzabilità proficua nei nuovi cicli produttivi, ferma restando prioritariamente l'utilizzazione della normativa nazionale vigente in materia di politica del lavoro legata ai processi di ristrutturazione industriale.

**Art. 3.**

1. Il personale dipendente, alla data del 31 dicembre 1990, dalla società Bacino di carenaggio di Trapani, collegata dell'ESPI, potrà essere trasferito alla RESAIS S.p.A. sempre che sia intervenuta la cessione da parte dell'ESPI ai terzi del pacchetto azionario o di tutta o parte della struttura aziendale, limitatamente al personale che risulti in esubero rispetto alle esigenze del piano di ristrutturazione dell'azienda.

**Art. 4.**

1. Con effetto dal 1° gennaio 1991, il fondo a gestione separata istituito presso l'ESPI con l'articolo 18 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, è incrementato annualmente della somma occorrente per la concessione di contributi da destinare alla società costituita in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 105.

2. I contributi sono commisurati alle spese di gestione non coperte in bilancio da corrispondenti ricavi, derivanti dall'attività espletata a decorrere dal 1° gennaio 1990 relativamente all'articolo 34 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1.

3. L'Assessore regionale per l'industria, sulla base di documentata istanza della società, autorizza l'ESPI, con propri decreti, all'utilizzazione del fondo ed alla erogazione dei contributi di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991.

**Art. 5.**

1. Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.) è incrementato della somma di lire 40.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991 e di lire 25.000 milioni per l'esercizio finanziario 1992 da destinare ad interventi diretti alla salvaguardia ed allo sviluppo delle iniziative termali ed alberghiere della società collegata SITAS S.p.A.

2. Le deliberazioni dell'EMS concernenti l'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 sono soggette all'approvazione dell'Assessore regionale per l'industria, sentita la Giunta regionale, previo parere della commissione legislativa permanente per le attività produttive dell'Assemblea regionale siciliana.

**Art. 6.**

1. L'indennità prevista dall'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, è aumentata in misura percentuale pari all'incremento dell'indice Istat, relativo all'aumento del costo della vita verificatosi nell'anno precedente, a decorrere dal mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge e successivamente dal 1° gennaio di ogni anno e per un massimo di tre anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo a gestione separata, istituito presso l'EMS ai sensi dello articolo 13 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

## Art. 7.

1. È autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 5.000 milioni, corrispondente alla economia contabilizzata a chiusura dell'esercizio 1989 sul capitolo 65108, da destinare all'incremento del patrimonio dell'Azienda asfalti siciliani (Az.A.Si.) per le finalità di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7.

## Art. 8.

1. È autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 destinata all'istituzione, presso l'Assessorato regionale dell'industria, di un fondo da utilizzare per far fronte alle spese conseguenti all'attuazione delle convenzioni previste dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, e successive modifiche nonché a concedere una indennità straordinaria ai dipendenti della VETEM di Porto Empedocle pari all'80 per cento della retribuzione non percepita a causa di sospensione di attività non coperta da Cassa integrazione negli anni 1989, 1990 e 1991.

## Art. 9.

1. Il contributo sulle spese di gestione previsto a favore dell'Ente autonomo per il porto di Messina dall'articolo 9 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 27, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso, a lire 1.000 milioni.

## Art. 10.

1. A favore dell'Ente autonomo per il porto di Messina è disposto un contributo da destinare alle opere di manutenzione straordinaria del bacino di carenaggio.

2. Il contributo è erogato dall'Assessore regionale per l'industria sulla base di progetti esecutivi delle opere da eseguire in base alla legge regionale 6 giugno 1975, n. 45, e convenzione del 16 maggio 1975, entro il limite di spesa di lire 1.500 milioni nell'esercizio finanziario in corso e di lire 1.000 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1992 e 1993.

## Art. 11.

1. I fondi di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 27, sono incrementati per l'anno finanziario 1991 della somma di lire 500 milioni per la copertura dei maggiori oneri derivanti dagli interessi di mora maturati in virtù dei ritardi nella liquidazione delle somme dovute.

2. Le somme saranno liquidate alla compagnia portuale «San Sebastiano» di Siracusa sulla base della documentazione di spesa che la stessa produrrà.

## Art. 12.

1. I benefici di cui agli articoli 6, primo comma, e 7 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, a domanda degli interessati, ai dipendenti del ruolo unico ad esaurimento istituito ai sensi dell'articolo 8 della predetta legge regionale che abbiano almeno venti anni di anzianità di servizio maturata presso l'ente di appartenenza. Le relative opzioni possono essere esercitate dagli interessati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. È esclusa la facoltà di richiedere la corresponsione dell'indennità una tantum di cui al secondo comma dello stesso articolo 6.

2. Ai dipendenti dei ruoli organici dell'Az.A.Si., dell'EMS e dell'ESPI, sempre che in esubero rispetto ai nuovi organici, con deliberazione adottata dagli enti medesimi sulla base di un piano di riorganizzazione delle proprie piante organiche concordato con le organizzazioni sindacali, possono essere estesi i provvedimenti di cui al comma 1, elevandone il relativo onere sui rispettivi fondi di dotazione. In ogni caso i benefici del prepensionamento sono limitati ai dipendenti che, oltre a possedere i requisiti previsti al comma 1, abbiano almeno venti anni di anzianità di servizio maturata presso l'ente di appartenenza. Le deliberazioni degli enti sono soggette ad approvazione dell'Assessore regionale per l'industria, previa delibera della Giunta regionale.

3. I benefici di cui all'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, si estendono ai centralinisti ciechi di cui alla legge regionale 13 maggio 1987, n. 19.

4. Per le finalità del presente articolo il fondo a gestione separata istituito presso l'EMS, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato di lire 3.500 milioni per l'anno finanziario 1992 e di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1993.

## Art. 13.

1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, è sostituito dal seguente:

«I finanziamenti previsti al precedente comma sono concessi alle imprese industriali che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 400, o, se superiore, raggiungano investimenti fissi non superiori a lire 50.000 milioni al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario».

## Art. 14.

1. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, è sostituito dal seguente:

«2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi sulle operazioni effettuate dalle piccole e medie imprese industriali operanti e con sede legale in Sicilia, comprese quelle definite dall'articolo 37 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22, con aziende ed istituti di credito o con società finanziarie aventi sportello in Sicilia, autorizzate, a norma della legislazione vigente, ad effettuare le operazioni di cui al comma 1».

2. Alla fine del comma 3 dello stesso articolo 31 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34 sono soppresse le parole «che ne facciano richiesta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

## Art. 15.

1. I finanziamenti alle scorte di cui agli articoli 5 e seguenti della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, sono concessi per un ammontare non superiore al 40 per cento degli investimenti fissi lordi comunque realizzati e risaltanti dall'ultimo bilancio approvato o da apposita perizia giurata.

2. Dall'importo finanziabile, come sopra calcolato, vanno dedotti i residui dei finanziamenti agevolati per scorte eventualmente accordati in precedenza in base alle leggi nazionali e regionali in favore delle piccole e medie industrie.

3. Il limite massimo di durata dei finanziamenti alle scorte di cui al presente articolo, previsto dall'articolo 21 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, è ridotto a cinque anni.

## Art. 16.

1. Le disponibilità del fondo di garanzia di cui all'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, sino alla concorrenza del 50 per cento dello stesso possono essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le disponibilità dello stanziamento di cui all'articolo 50 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, disposto ad integrazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, sino alla concorrenza di lire 6.000 milioni sono trasferite al fondo di garanzia per il credito industriale di cui all'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 17.

1. Il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Ragusa è autorizzato a promuovere iniziative per la realizzazione, nel porto di Pozzallo e nel limitrofo entroterra, di una base di servizio per gli impianti a mare di ricerca e coltivazione di idrocarburi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l'esercizio 1991 e di lire 17.000 milioni per l'esercizio 1992.

3. Le somme saranno accreditate in ciascun anno al Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Ragusa.

## Art. 18.

1. Le residue disponibilità dello stanziamento di cui all'articolo 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, nonché i rientri delle operazioni effettuate ai sensi dello stesso articolo e dell'articolo 5 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 25, sono trasferite quanto a lire 10.000 milioni al fondo di rotazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, e destinate per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119.

2. Gli ulteriori rientri sono destinati alle originarie finalità dell'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le disponibilità residue dello stanziamento di lire 28.000 milioni disposto dalla legge regionale 17 aprile 1990, n. 6, ad incremento del fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità di cui all'articolo 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, ed agli articoli 40 e seguenti della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, sono trasferite al fondo di rotazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, e destinate prioritariamente alle finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119.

4. Le disponibilità dello stanziamento di cui allo articolo 50 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, disposto ad incremento del fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, sino alla concorrenza di lire 6.000 milioni sono destinate alle finalità di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni.

5. I rientri delle operazioni effettuate ai sensi degli articoli 40 e seguenti della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, imputate sullo stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 45 della stessa legge, sono destinate alle originarie finalità del fondo di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 19.

1. Il termine finale al quale riferire la concessione dei benefici previsti dall'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 25, è stabilito al 12 novembre 1988.

2. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 25, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1991 e 1992.

3. Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 25, è abrogato.

## Art. 20.

1. La spesa di lire 228.320 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1991, di lire 76.320 milioni ricadente nell'esercizio 1992 e di lire 9.320 milioni ricadente nell'esercizio 1993 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 07.09 - Attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

2. All'onere di lire 228.320 milioni autorizzato per l'esercizio 1991 si provvede, quanto a lire 820 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 21257 e, quanto a lire 227.500 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

## Art. 21.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 maggio 1991

NICOLOSI

Assessore regionale per l'industria: GRANATA

91R0383

## LEGGE 15 maggio 1991, n. 24.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, in ordine ai giacimenti minerari da cava.**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 25 del 18 maggio 1991)

## L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.) è incrementato di lire 500 milioni per l'anno 1991 e di lire 5.000 milioni per l'anno 1992 per la elaborazione dello schema del piano regionale dei materiali da cava di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, nonché dello schema del piano regionale dei materiali lapidei di pregio di cui all'articolo 40 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'EMS può avvalersi dell'opera di enti o istituti specializzati e/o società a partecipazione pubblica operanti nel settore.

3. Gli schemi di piano di cui ai commi 1 e 2 debbono essere predisposti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con facoltà della Amministrazione regionale di richiedere elaborati stralci ad anticipazione degli elaborati finali.

4. Gli schemi di piano sono sottoposti al preventivo esame della commissione di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, e, successivamente, al parere della Commissione legislativa permanente per le attività produttive dell'Assemblea regionale siciliana. Il piano è approvato con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, ferme restando le procedure di cui agli articoli 6 e 42 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.

5. Le lettere a) e b) dell'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, sono abrogate.

## Art. 2.

1. Lo schema di piano nonché gli stralci di cui all'articolo 1, dovranno contenere le ipotesi di soluzione per l'individuazione delle aree da destinare a deposito dei materiali di risulta.

2. I comuni interessati, entro centoventi giorni dalla notifica delle soluzioni di cui al comma 1 da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dovranno fare pervenire delibera consiliare di accettazione o meno della individuazione dell'area da destinare a deposito dei materiali di risulta. Trascorso infruttuosamente tale termine provvederà in via sostitutiva l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente mediante la nomina di un commissario *ad acta*.

3. Nell'ambito dei bacini di materiali lapidei di pregio, i comuni interessati procederanno alla redazione di progetti esecutivi delle opere di recupero ambientale da sottoporre all'approvazione ed al finanziamento da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dello ambiente.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvederà, a decorrere dall'anno 1992, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

## Art. 3.

1. La Commissione regionale per i materiali da cava prevista dall'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è integrata da due esperti scelti tra quelli designati dalle associazioni ambientaliste presenti nel Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

## Art. 4.

1. È consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva per le cave in esercizio in regime di autorizzazione provvisoria ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, e successive modificazioni, a condizione che da parte dell'impresa esercente venga presentata, al competente distretto minerario, istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione definitiva entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nei successivi novanta giorni è data facoltà all'esercente di completare la documentazione prescritta dall'articolo 12 della richiamata legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, ad eccezione dello studio e della certificazione di cui alla lettera d) del secondo comma dello stesso articolo.

3. La mancata presentazione dell'istanza o della documentazione nei termini sopra prescritti comporta la decadenza dall'esercizio dell'attività per ogni effetto di legge.

4. Nei successivi centoottanta giorni dalla scadenza dei termini indicati nei precedenti commi, il distretto minerario emette il provvedimento di autorizzazione o di rigetto. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività non autorizzate in via definitiva sono considerate abusive a termini della legislazione vigente.

## Art. 5.

1. Per la finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, si provvede, a decorrere dal 1992, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

## Art. 6.

1. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 1, il disposto di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, non si applica alle attività estrattive in esercizio alla data di entrata in vigore della medesima legge.

2. Può essere autorizzata l'attività estrattiva per la cava del monte Garrabia in territorio di Mazzarino e per le altre cave già individuate ai fini della realizzazione della diga Dissucri e per il tempo necessario al completamento dell'opera pubblica.

## Art. 7.

1. Dalla data di pubblicazione della presente legge e fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 1 non potrà essere rilasciata autorizzazione per l'apertura di cave:

- a) nelle zone vincolate ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431;
- b) nelle zone vincolate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497;
- c) nelle zone nelle quali le cave sono vietate dagli strumenti urbanistici comunali in vigore;
- d) nei comuni privi di strumenti urbanistici e quando esistono nuclei abitati a meno di cinquecento metri dalle cave;
- e) nelle aree ricadenti nelle fasce di rispetto dei boschi, ai sensi dell'articolo 15, lettera e), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

## Art. 8.

1. Sono vietati prelievi dei materiali negli alvei dei fiumi, canali, zone golenali, fondali lacustri, fondali marini sottocosta, fasce costiere marine e lacustri naturali ed artificiali.

2. L'autorità preposta alla manutenzione idraulica dei corsi d'acqua progetta l'eventuale rimozione di depositi necessaria alla sicurezza del corso d'acqua e ne dispone l'esecuzione con pubblico appalto ai sensi della normativa vigente stabilendone tutte le prescrizioni, comprese le misure topografiche e batimetriche sistematiche e le cauzioni legali necessarie alla copertura di eventuali danni.

## Art. 9.

1. Gli interventi previsti dall'articolo 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, possono essere ripetuti a favore delle imprese indicate nel medesimo articolo, alla scadenza delle operazioni poste in essere in attuazione delle disposizioni sopra richiamate sempre che da parte dell'impresa sia stato estinto il debito contratto.

2. L'ammontare massimo dell'apertura di credito è elevata a lire 1.000 milioni, e per una durata non superiore ad anni sei.

3. Il fondo di cui all'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è incrementato di lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso.

## Art. 10.

1. L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere ai consorzi tra aziende operanti nel settore della estrazione e/o lavorazione dei materiali lapidei di pregio contributi in misura non superiore al 60 per cento delle spese, risultanti dai bilanci degli ultimi cinque esercizi finanziari, relative all'attività istituzionale del consorzio.

2. Il contributo può essere concesso per una sola volta e per un importo, per ciascun consorzio, non superiore a lire 1.000 milioni.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, nell'esercizio in corso, la spesa di lire 2.000 milioni.

## Art. 11.

1. Per le finalità previste dall'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni nell'esercizio in corso. Negli esercizi finanziari successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

2. Per le finalità previste dall'articolo 51 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 è autorizzata, nell'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 500 milioni.

3. Per le finalità previste dall'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, come integrato dall'articolo 36 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, è autorizzata, nell'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 2.000 milioni.

4. Per le finalità previste dall'articolo 60 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è autorizzata, nell'esercizio in corso, la spesa di lire 3.000 milioni.

5. I contributi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli previsti dal comma 4, sono concessi alle aziende autorizzate ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.

## Art. 12.

1. Per l'adeguamento delle strutture portuali del porto di Canneto, nel comune di Lipari, alle esigenze dell'industria estrattiva della pomice, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso.

2. L'esecuzione delle opere di cui al comma 1 è affidata all'Ufficio del Genio civile delle opere marittime.

## Art. 13.

1. La spesa di lire 20.600 milioni e di lire 5.000 milioni autorizzata dalla presente legge, rispettivamente, per gli anni finanziari 1991 e 1992, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09 - Attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

2. All'onere di lire 20.600 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1991, si provvede quanto a lire 2.600 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e quanto a lire 18.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

## Art. 14

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 maggio 1991

NICOLOSI

*Assessore regionale per l'industria:* GRANATA

*Assessore regionale per il territorio e l'ambiente:* GORGONE

91R0384

**LEGGE 15 maggio 1991, n. 25.**

**Provvedimenti urgenti per far fronte alle difficoltà finanziarie dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) e degli istituti autonomi per le case popolari.**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 25 del 18 maggio 1991)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 42, è prorogato al 1992.

2. L'esecuzione del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 42, è rinviata all'esercizio finanziario 1993.

## Art. 2.

1. Per l'esercizio finanziario 1991 la misura del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 42, è determinata in lire 36.000 milioni.

2. Per i fini di cui all'articolo 2 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 42, relativamente al 1991, l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere all'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) un contributo straordinario complessivo di lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991.

## Art. 3.

1. L'E.A.S. è autorizzato, in deroga a quanto previsto dal proprio statuto, a procedere direttamente alla emissione e all'incasso delle bollette.

## Art. 4.

1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli istituti autonomi per le case popolari dell'Isola un contributo straordinario vincolato all'esclusivo pagamento delle spettanze del personale e dei relativi oneri assistenziali e previdenziali.

2. Il contributo di cui al comma 1, per un ammontare complessivo di lire 40.000 milioni, è ripartito fra gli istituti mediante accreditamento diretto ai rispettivi legali rappresentanti nella misura di:

a) I.A.C.P. di Palermo . . . . .	L.	7.430.000.000
b) I.A.C.P. di Catania . . . . .	L.	10.625.000.000
c) I.A.C.P. di Messina . . . . .	L.	9.070.000.000
d) I.A.C.P. di Acireale . . . . .	L.	1.150.000.000
e) I.A.C.P. di Agrigento . . . . .	L.	3.470.000.000
f) I.A.C.P. di Enna . . . . .	L.	1.250.000.000
g) I.A.C.P. di Caltanissetta . . . . .	L.	1.480.000.000
h) I.A.C.P. di Trapani . . . . .	L.	2.025.000.000
i) I.A.C.P. di Siracusa . . . . .	L.	1.400.000.000
l) I.A.C.P. di Ragusa . . . . .	L.	2.100.000.000

## Art. 5.

1. All'onere di lire 81.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1991.

2. L'onere predetto trova altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09 «Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza».

## Art. 6.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 maggio 1991

NICOLOSI

*Assessore regionale per i lavori pubblici:* PICCIONE

91R0385

**LEGGE 15 maggio 1991, n. 26.**

**Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54, e ulteriori interventi finalizzati all'acquisto di fabbricati da destinare a strutture logistiche per le forze dell'ordine impegnate nella lotta contro la delinquenza mafiosa.**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 25 del 18 maggio 1991)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 10, è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 5 bis. — 1. All'atto della cessazione dal servizio per raggiunti limiti massimi di età o per invalidità, l'assegnatario mantiene il diritto all'assegnazione purchè in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche.

2. In caso di decesso dell'assegnatario hanno diritto a mantenere l'assegnazione dell'alloggio, se conviventi con l'assegnatario al momento della sua morte e inclusi nel nucleo familiare dello stesso e purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche, nell'ordine: il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado.

3. Qualora il reddito complessivo del nucleo familiare risulti superiore del 25 per cento al limite di reddito fissato per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, l'assegnatario può richiedere di occupare l'abitazione a titolo di locazione.

4. Allorché per carenza dei requisiti previsti dai commi precedenti deve provvedersi al rilascio dello alloggio, ciò deve avvenire entro sei mesi dalla data dell'evento che ha determinato la cessazione del diritto all'assegnazione».

#### Art. 2.

1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere, previa intesa con il Ministero dei lavori pubblici, ai comuni della Sicilia, interessati alla realizzazione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri, comprese nel programma quinquennale di interventi, previsto dalla legge 6 febbraio 1985, n. 16, anticipazioni per la realizzazione di caserme dell'Arma dei carabinieri, comprese nel programma suindicato, nel limite complessivo di spesa di lire 10.000 milioni, ripartita in due quote di uguale importo a carico degli esercizi 1991 e 1992.

2. L'ammontare dell'anticipazione non può essere superiore all'ammontare dello stanziamento previsto per la realizzazione dell'opera nel programma di cui alla legge 6 febbraio 1985, n. 16.

3. Le anticipazioni suindicate saranno recuperate, di intesa con il Ministero dei lavori pubblici, sull'ammontare degli stanziamenti previsti per gli stessi interventi dal programma straordinario quinquennale di cui alla legge 6 febbraio 1985, n. 16.

4. I recuperi delle anticipazioni possono essere riutilizzati per le finalità previste dal presente articolo.

#### Art. 3.

1. All'onere di lire 5.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

2. L'onere predetto e quello ricadente nell'esercizio 1992 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 07.09 «Finanziamento di attività e interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza», mediante riduzione delle relative disponibilità.

#### Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 maggio 1991

NICOLOSI

Assessore regionale per i lavori pubblici: PICCIONE

91R0386

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 1° marzo 1991, n. 4.

**Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore degli amministratori e del personale provinciale.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 12 marzo 1991)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Disposizioni in generale

1. La Giunta provinciale rimborsa, a richiesta del personale dipendente, comandato, incaricato o temporaneo, e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe professionali, le spese legali e peritali, nonché le spese di giustizia, sostenute dal medesimo per la propria difesa in giudizi penali o civili, nei quali sia rimasto coinvolto per fatti o cause di servizio, durante il rapporto di dipendenza, di incarico o di comando, salvo i casi di condanna per azioni od omissioni commesse con dolo o colpa grave.

2. I rimborsi delle spese di cui al comma 1 sono estesi anche in favore del personale che sia stato prosciolto nei giudizi di conto o di responsabilità amministrativa.

3. La Giunta provinciale può concedere anticipi sulle spese di cui ai commi 1 e 2, in misura non superiore a quelle risultanti dalle richieste dei difensori e dei periti, a condizione che il personale si impegni a restituire gli anticipi stessi in caso di condanna, ed autorizzi l'amministrazione a dedurre i relativi importi dagli emolumenti ad esso spettanti, nei limiti di legge.

4. Per ciascun grado del giudizio, il rimborso delle spese legali è limitato a quelle sostenute per un solo difensore e per l'eventuale domiciliatario. Il Presidente della Giunta provinciale, sentito l'ispettore degli affari legali, può autorizzare, in via eccezionale, il rimborso delle spese legali sostenute per due difensori, avuto riguardo alla complessità o particolare rilevanza del processo, o qualora attenga a diversi profili disciplinari. Il rimborso delle spese peritali è limitato alle spese per un solo professionista, per singolo ramo o disciplina attinenti all'oggetto della perizia.

5. Le norme di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche nei confronti del Presidente della Giunta provinciale, degli assessori provinciali, dei componenti di organi collegiali provinciali e degli enti pubblici dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, nonché del relativo personale, che siano rimasti coinvolti in giudizi civili, penali, di conto o di responsabilità amministrativa, per fatti o cause connessi all'adempimento del loro mandato, all'esercizio delle loro pubbliche funzioni, o al rapporto di servizio.

#### Art. 2.

##### Rimborsi autorizzati

1. I rimborsi di cui all'articolo 1 sono autorizzati anche per le spese legali e peritali relative a giudizi penali, civili, di conto o di responsabilità amministrativa, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 3.

##### Norma finale

1. L'art. 5 della legge provinciale 27 ottobre 1979, n. 15, come modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 7 dicembre 1988, n. 54, è abrogato.

## Art. 4.

*Disposizione finanziaria*

1. Per l'attuazione della presente legge è utilizzato lo stanziamento, per le medesime finalità, del capitolo 12105 del bilancio per l'anno 1991 e dei corrispondenti capitoli nei successivi bilanci della Provincia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di ossevarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 1° marzo 1991

*Il Presidente della Giunta regionale*  
DURNWALDER

Visto: *Il Commissario del Governo per la provincia di Trento (Urzi).*

97R0396

**LEGGE PROVINCIALE 19 marzo 1991, n. 5.**

**Cooperazione allo sviluppo.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione  
Trentino-Alto Adige n. 14 del 2 aprile 1991)*

**IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Finalità*

1. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, da realizzarsi nel perseguimento degli obiettivi di solidarietà e cooperazione internazionale e di pieno rispetto dei diritti dell'uomo.

2. In particolare, la Provincia contribuisce al soddisfacimento dei bisogni primari, alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, al mantenimento dell'identità culturale, all'innalzamento del livello di istruzione, alla conservazione dell'equilibrio ecologico e del patrimonio ambientale, al sostegno degli sforzi dei paesi in via di sviluppo in campo economico, sociale e culturale, nonché nel campo del miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia.

**Art. 2.**

*Attività*

1. La Giunta provinciale promuove, ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le seguenti attività:

a) elaborazione di studi, progettazione, fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, realizzazione di progetti di sviluppo integrati e attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

b) impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

c) formazione professionale e promozione sociale di cittadini dei paesi in via di sviluppo in loco, in altri paesi in via di sviluppo e in provincia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e formazione di personale provinciale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

d) sostegno alla realizzazione di progetti ed interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;

e) attuazione di interventi specifici per promuovere lo sviluppo culturale e sociale e per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia;

f) promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra la Provincia ed i paesi in via di sviluppo con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

2. Nei casi di calamità, siccità, carestie e simili la Provincia, su richiesta o d'intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, al fine di alleviare le sofferenze delle popolazioni stesse, invia personale specializzato anche volontario o messo a disposizione dagli enti territoriali della Provincia, attrezzature anche sanitarie, medicinali, viveri e generi di conforto ed impiega mezzi aerei ed altri mezzi necessari ai trasporti.

3. Inoltre, la Provincia:

a) assicura assistenza tecnica a organismi pubblici e privati operanti nel territorio provinciale, che realizzano interventi di cooperazione allo sviluppo;

b) sostiene l'attività di organismi volontari di cooperazione allo sviluppo e promuove azioni di informazione ed educazione allo sviluppo nonché azioni dirette a favorire il reinserimento dei volontari dopo il compimento del loro servizio di cooperazione nei paesi in via di sviluppo;

c) cura l'armonizzazione a livello provinciale delle proposte di iniziative avanzate da organismi pubblici e privati operanti nel territorio provinciale per la cooperazione allo sviluppo;

d) promuove iniziative che prevedono il coinvolgimento della popolazione e dei soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio provinciale e che valorizzano le potenzialità in provincia.

**Art. 3.**

*Interventi straordinari*

1. Al verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 2, anche in paesi non in via di sviluppo, la Giunta provinciale, previa consultazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero degli affari esteri, è autorizzata ad assumere spese per interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite.

2. Le somme occorrenti sono prelevate: fino all'importo massimo di lire 500 milioni per ciascun evento, dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio corrente, con le modalità indicate all'articolo 20 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, modificata ed integrata con le leggi provinciali 10 aprile 1981, n. 9, 4 novembre 1982, n. 32; e 25 febbraio 1986, n. 6.

3. Le modalità di erogazione delle spese di cui al comma 1 sono stabilite con le deliberazioni di impegno delle spese stesse.

4. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta provinciale utilizza anche gli eventuali fondi messi a disposizione, mediante versamento su appositi conti aperti presso il proprio tesoriere, da soggetti pubblici e privati. Alla gestione dei predetti fondi si applicano le norme di cui all'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

**Art. 4.**

*Assistenza tecnica*

1. La Provincia può mettere a disposizione, anche gratuitamente, supporti logistici e assistenza tecnica a organismi pubblici e privati che realizzano attività di cooperazione allo sviluppo operanti nel territorio provinciale, sulla base di apposite convenzioni.

2. La Provincia, di propria iniziativa o su richiesta di organismi pubblici o privati che concorrono all'attività di cooperazione allo sviluppo, può avanzare proposte alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, curando l'elaborazione di progetti diretti all'assicurazione dell'autosufficienza alimentare e alla creazione e al potenziamento di attività produttive, anche in forma consorziata, nei paesi in via di sviluppo, valorizzando le esperienze produttive e imprenditoriali locali e la partecipazione delle popolazioni interessate.

## Art. 5.

*Promozione del volontariato*

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, la Provincia può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'opera di persone o associazioni ed organismi di volontariato operanti nel territorio provinciale nel campo della cooperazione allo sviluppo, anche ai fini dell'utilizzo di specifiche esperienze e per la realizzazione di corsi di formazione professionale per quanti intendono recarsi a operare in paesi in via di sviluppo.

2. Le convenzioni di cui alla presente legge specificano il numero del personale volontario addetto all'attività convenzionata, i requisiti professionali, la durata e le modalità dell'utilizzo, nonché i criteri per la determinazione del rimborso delle spese vive ritenute ammissibili, sostenute dal personale volontario per l'esercizio dell'attività convenzionata.

## Art. 6.

*Formazione professionale ed esperienze lavorative*

1. La Provincia, nel quadro dei programmi di iniziative di formazione e addestramento professionale, riserva, d'intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, posti a favore di soggetti provenienti dai paesi in via di sviluppo, assicurando in forma gratuita la frequenza ai corsi nonché il vitto e l'alloggio per la durata necessaria.

2. La Provincia può inoltre promuovere con borse di studio la frequenza di scuole di ogni tipo.

3. La Provincia promuove altresì forme di interscambio di esperienze lavorative con paesi in via di sviluppo al fine di consentire l'acquisizione di specifiche competenze tecniche ed operative.

## Art. 7.

*Comitato tecnico*

1. Per le attività di cui alla presente legge la Giunta provinciale si avvale della consulenza del comitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo, composto da:

- a) il Presidente della Giunta provinciale, che lo presiede;
- b) il direttore della Presidenza della Giunta provinciale, con funzioni di vicepresidente;
- c) due rappresentanti di associazioni senza fini di lucro e con struttura sociale a base democratica operanti nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo e dei diritti umani;
- d) un rappresentante della diocesi;
- e) un rappresentante della Caritas;
- f) due esperti in materia di cooperazione allo sviluppo;
- g) un rappresentante delle associazioni degli operatori economici locali;
- h) un rappresentante indicato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Le funzioni amministrative di supporto al comitato di cui al comma 1 sono disimpegnate dall'Ufficio affari del gabinetto della Presidenza della Giunta provinciale.

3. Il comitato è costituito dalla Giunta provinciale. Esso dura in carica fino alla scadenza del Consiglio provinciale e le sue funzioni sono prorogate fino al suo rinnovo.

4. Se entro trenta giorni dalla richiesta non perviene la designazione dei membri di cui al comma 1, lettere c), d), e), g) e h), il comitato viene costituito prescindendo dai membri dei quali manca la designazione, purché sia raggiunta la maggioranza dei componenti. La Giunta provinciale provvede all'integrazione del comitato a seguito di eventuali designazioni fatte oltre il termine prescritto.

5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, la mozione si intende respinta.

6. Alle riunioni del comitato possono partecipare, senza diritto di voto, in riunione alla specifica natura degli argomenti trattati, dipendenti provinciali addetti ai settori di attività interessati, nonché esperti esterni.

7. Ai componenti il comitato, al segretario ed agli esperti di cui al comma 6 sono attribuiti, quando competono, i gettoni di presenza e le competenze di cui alla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25, modificata con le leggi provinciali 16 febbraio 1981, n. 2, 1° giugno 1982, n. 21 e 11 marzo 1986, n. 9.

8. La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso per appartenenti al gruppo linguistico ladino.

## Art. 8.

*Personale*

1. La Provincia può assumere nei confronti del proprio personale, nonché di quello degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata tutti i provvedimenti previsti dalla vigente normativa statale in materia di cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo.

## Art. 9.

*Competenze*

1. Nell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, modificata ed integrata con le legge provinciali 23 giugno 1981, n. 12; 14 giugno 1988, n. 16; 12 dicembre 1983, n. 50; 15 gennaio 1985, n. 5; 11 marzo 1986, n. 9; 29 giugno 1987, n. 12; 25 gennaio 1988, n. 5; 23 agosto 1988, n. 38; 28 novembre 1988, n. 52; 7 dicembre 1988, n. 54, e 14 dicembre 1988, n. 57; al n. 13), ufficio affari del gabinetto, è aggiunto il seguente comma:

«Attuazione dei compiti previsti dalla legge provinciale in materia di cooperazione allo sviluppo».

## Art. 10.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4, 5 e 6 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1991 la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, da iscriverne su un apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione per l'anno 1991.

2. Alla copertura dell'onere indicato al comma 1 si provvede mediante riduzione, per pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1991 (partita n. 7 dell'allegato n. 3 al bilancio).

3. Gli stanziamenti di bilancio a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabiliti dalla legge finanziaria annuale.

4. Gli stanziamenti annuali per le finalità indicate al comma 1 sono utilizzati secondo un programma coordinato di interventi, da approvarsi dalla Giunta provinciale, sentito il parere del comitato tecnico di cui all'articolo 7. Gli impegni di spesa per l'attuazione del programma sono assunti dal Presidente della Giunta provinciale con proprio decreto.

5. I fondi corrisposti alla Provincia dallo Stato in attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e da organizzazioni internazionali, sono introitati nel bilancio provinciale e utilizzati nei termini e con le modalità per cui vengono devoluti.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 7, valutati in lire un milione all'anno, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento sul capitolo 12125 del bilancio dell'anno 1991, che presenta sufficiente disponibilità e dei corrispondenti stanziamenti nei futuri bilanci della Provincia.

## Art. 11.

*Variazioni al bilancio 1991*

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di ossevarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 19 marzo 1991

*Il Presidente della Giunta regionale*  
DURNWALDER

Visto: *Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano*  
(URZI)

97R0397

## LEGGE PROVINCIALE 19 marzo 1991, n. 6.

**Compensi ai componenti le commissioni, i consigli, comitati e collegi, comunque denominati, istituiti presso l'Amministrazione provinciale di Bolzano.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione  
Trentino-Alto Adige n. 14 del 2 aprile 1991)*

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Ai componenti, esterni all'amministrazione provinciale, le commissioni esaminatrici, e le commissioni, i consigli, i comitati o collegi comunque denominati, istituiti presso l'amministrazione provinciale o presso aziende od organismi, anche ad ordinamento autonomo, da essa dipendenti, alle quali dalla legge sia attribuita un'autonoma funzione di rilevanza esterna, è corrisposta un'indennità pari a lire 40.000 onnicomprensive per ogni ora di seduta, annualmente rivalutata dalla Giunta provinciale, avuto riguardo all'incremento del costo della vita secondo l'indice ISTAT.

2. Un'indennità di lire 30.000 onnicomprensive per le prime due ore o frazioni di ore delle sedute, e di lire 12.000 onnicomprensive per ogni ora successiva di seduta, parimenti annualmente aggiornata secondo le modalità ed i limiti di cui al comma 1, è corrisposta ai componenti esterni all'amministrazione provinciale di commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati con compiti e funzioni di mera rilevanza interna.

3. Le commissioni di cui al comma 1 sono individuate con deliberazione della Giunta provinciale, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

4. Le deliberazioni della Giunta provinciale costitutive di commissioni, consigli, comitati o collegi comunque denominati, non previsti da disposizioni legislative o regolamentari, agli effetti dell'attribuzione delle indennità individuate nel presente articolo, devono indicare il termine dei lavori dei collegi stessi. Le eventuali proroghe vanno deliberate esplicitamente.

5. Ai componenti i collegi di cui ai commi 1, 2 e 4, che nell'espletamento delle loro funzioni debbano recarsi fuori dalla sede abituale di convocazione, compete il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dell'amministrazione provinciale. Ai componenti, esterni all'amministrazione provinciale, i collegi di cui al

comma 1, i quali, ai fini dell'espletamento delle loro funzioni debbano effettuare specifici sopralluoghi, in aggiunta al trattamento missionario, è riconosciuta altresì l'indennità di cui al comma 1. Le trasferte ed i sopralluoghi devono essere esplicitamente autorizzati dal collegio di appartenenza.

6. I segretari dei collegi di cui ai commi 1, 2 e 4 precisano, sotto la propria responsabilità, nei verbali di seduta l'ora di inizio e di termine delle sedute. Ogni singola seduta non può durare più di sei ore.

## Art. 2.

1. Ai componenti le commissioni per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, e dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, è corrisposto per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide un gettone di presenza, annualmente rivalutato dalla Giunta provinciale, avuto riguardo all'incremento del costo della vita secondo l'indice ISTAT, nella misura di lire 120.000 per il presidente e di lire 100.000 per gli altri.

## Art. 3.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 12125 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1991 e con i corrispondenti stanziamenti nei successivi bilanci della Provincia.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il quarantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. A decorrere da tale data cessano di trovare applicazione, in particolare, la legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6; la legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6; la legge provinciale 26 agosto 1976, n. 34; la legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25; l'articolo 3 della legge provinciale 1° giugno 1982, n. 21; e l'articolo 15 della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 9.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 19 marzo 1991

*Il Presidente della Giunta regionale*  
DURNWÄLDER

Visto: *Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano*  
(URZI)

97R0398

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 315.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 170.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 56.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 40.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 175.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 95.000</li> </ul> <p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 56.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 40.000</li> </ul>	<p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 175.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 95.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 600.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 330.000</li> </ul> <p><b>Tipo G</b> - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 600.000</li> </ul> <p><b>Tipo H</b> - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 530.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale . . . . .	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi» . . . . .	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . .	L. 7.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . .	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . .	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . .	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . .	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . .	L. 280.000
Abbonamento semestrale . . . . .	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

